

AL TRIBUNALE CIVILE DI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMMIGRAZIONE

RICORSO EX ART. 35 D.LGS. 25/08

Per il Sig. (cognome) (nome), nato il , in ALBANIA, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. , C.F. , del Foro di , con studio legale in ,
Via , Fax , PEC. e domiciliato presso il di lui Studio Legale, giusto mandato a margine al presente atto,

contro

- **Ministero dell'Interno**, in persona del ministro in carica;
- **Commissione Territoriale** per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di , presso Prefettura - Ufficio Territoriale di , in persona del Presidente la Commissione in carica;

SI RICORRE EX ART. 35 D.LGS. 25/08

MOTIVI

**RICONOSCERSI IN CAPO AL RICORRENTE LA PROTEZIONE QUANTOMENO IN
FORMA SUSSIDIARIA**

Il provvedimento amministrativo è motivato.....

Con riferimento alla protezione sussidiaria può osservarsi quanto segue

La direttiva n. 2004/83/CE ha introdotto nel sistema europeo comune in materia di asilo l'importante novità consistente nell'istituto della protezione sussidiaria.

Il concetto di **protezione sussidiaria** appare innovativo e si rese necessario per l'esigenza di soddisfare i bisogni di protezione diversi dalle ipotesi di timore di persecuzioni individuali che danno luogo allo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, con la previsione di una nuova forma di protezione internazionale "complementare e supplementare" rispetto alla protezione dei rifugiati (considerando n. 24).

La protezione sussidiaria riguarda situazioni diverse dalla persecuzione individuale.

Infatti i suoi presupposti riguardano tutte quelle ipotesi in cui un soggetto non è qualificabile come rifugiato poichè la sua situazione personale non rientra nella cd clausola di inclusione prevista dall'art. 1 lett. A della Convenzione di Ginevra del 1951.

Il richiedente protezione sussidiaria ha un diritto soggettivo perfetto all'ingresso sul territorio italiano, quantomeno al fine di vedere esaminare la sua situazione personale dalla competente autorità (artt. 6 e 7 d. lgs. n. 25/2008).

E' ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel abituale, **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 15**, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese" (art. 2, lett. e), direttiva n. 2004/83/CE).

La definizione di beneficiario della protezione sussidiaria è stata puntualmente trasposta dal legislatore italiano nell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 251/2007.

Lo status di beneficiario della protezione sussidiaria è dunque riconosciuto, al cittadino di Paese terzo, o apolide, quando sussistano "fondati motivi" per ritenere che se ritornasse nel Paese di origine, o di dimora abituale, "correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave".

Del tutto irrilevante è, ai fini del riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, che il rischio del grave danno sia sorto soltanto in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, o di dimora abituale, avendo il legislatore italiano declinato il concetto di rifugiato "sur place" anche in favore del beneficiario di protezione sussidiaria.

Il timore di subire un grave danno nell'ipotesi di rientro nel paese di origine, o di dimora abituale, è del tutto svincolato dal motivo che lo origina, ma l'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, che attua l'art. 15 della direttiva "qualifiche", identifica la fonte del danno grave che legittima il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in una delle seguenti situazioni:

- a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) tortura o altra forma di pena o **trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine (o di dimora abituale)**;
- c) minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno ed internazionale.

Il riconoscimento della protezione sussidiaria si attua nei confronti di quello straniero che si trovi in una situazione **in cui sussiste uno di quei fattori di rischio di danno grave**, ma in cui non vi sono elementi individuali di persecuzione ed i motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra (sull'irrilevanza del *fumus persecutionis*, si veda: Corte di Cass., ordinanza del 24 febbraio 2011, n. 6880).

Il legislatore ha riconnesso la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria alla condizione giuridica oggettiva del richiedente derivante dalla sussistenza di un “*rischio effettivo*” di subire un “*grave danno*” nel caso di rientro nel Paese di origine, o di dimora abituale.

Perciò nei presupposti per il riconoscimento di persona ammissibile alla protezione sussidiaria non si richiede che il rischio di danno grave dipenda da ragioni di tipo particolare e mancano gli elementi relativi alla persecuzione ed il collegamento con i motivi di persecuzione di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951.

Ciò nonostante, per il riconoscimento della protezione sussidiaria non può essere preso in considerazione ogni danno astrattamente qualificabile come grave, ma **soltanto il danno grave che lo straniero riceverebbe nel suo Paese da quelle specifiche fonti di danno grave espressamente contemplate all’art. 15 della direttiva n. 2004/83/CE**, cioè: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o **trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine**; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 si limita a recepire in modo letterale tutte le circostanze in presenza delle quali si ha il danno grave che legittima il riconoscimento della protezione sussidiaria, ma esse devono essere interpretate in modo estensivo adottando tutti i criteri enunciati attraverso la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, per come esplicitato dall’art. 117, comma 1 Cost. e dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348/2007 e 349/2007.

L’art. 14, lett. b) d. lgs. n. 251/2007 prevede l’ipotesi del riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del cittadino di paese terzo, o apolide, che in caso di rientro nel Paese di origine, o di dimora abituale, possa incorrere nel **rischio effettivo di subire** tortura o altra forma di pena o **trattamento inumano o degradante**.

Tale ipotesi sostanzialmente corrisponde alla tutela garantita dall’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e presuppone che il richiedente sia esposto in modo specifico al rischio di un danno di tipo particolare – **trattamento inumano e degradante** - che presuppone una chiara misura di individualizzazione.

L’art. 3 della Convenzione europea, con una formula lapidaria, che riproduce quasi testualmente l’art. 5 della Dichiarazione Universale, stabilisce che “*nessuno può essere sottoposto a tortura e a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*”.

Il divieto è categorico, ha una portata assoluta, non prevede alcuna eccezione e non è suscettibile di alcuna deroga, neppure nell'ipotesi della guerra o di altro pericolo per la vita della nazione, così come stabilito dall'art. 15 della Convenzione.

L'art. 3, tuttavia, non fornisce una definizione del termine **trattamento inumano e degradante**, definizioni che, invece, sono state elaborate dalla giurisprudenza della Corte europea.

Secondo l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo,

a) è trattamento degradante quello che "umilia o sminuisce un individuo, rivelando una mancanza di rispetto per la sua dignità, ovvero ledendo quest'ultima, generando sentimenti di paura, angoscia o inferiorità"

b) configura la più grave fattispecie di trattamento inumano quello che "*provoca intenzionalmente danni fisici concreti o sofferenze mentali o fisiche di particolare intensità*" (CEDU, *Pretty c. Regno Unito* , sent. 29 aprile 2002, par. 52 ; *Hummatov c. Azerbaijan* , sent. 29 novembre 2007, par. 105 ; *Kudla c. Polonia*, sent. 26 ottobre 2000, par. 92; *Georgiev c. Bulgaria* , sent. 26 luglio 2007, par. 53).

Con art. 5 del d.lgs. n. 251/2007, è stata data una definizione uniforme di responsabile della persecuzione e di danno grave, prevedendo che esso possa essere:

a) lo Stato;

b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Ne consegue, dunque, che ai fini dell'accertamento della sussistenza di esigenze di protezione internazionale sono rilevanti i comportamenti che provengono direttamente dallo Stato di origine del richiedente, o siano comunque ad esso imputabili seppur non commessi da suoi organi ufficiali, ma da soggetti investiti dal diritto interno di quello stesso Stato, dell'esercizio di prerogative proprie di un'autorità pubblica.

Nell'ipotesi di agenti privati o gruppi sociali, inoltre, è sufficiente che lo Stato di origine non voglia o non sia in grado di fornire adeguata protezione al richiedente.

"Non vuole" accade quando lo Stato tollera o coadiuva l'azione dell'agente responsabile della persecuzione e del grave danno.

"Non può" accade quando lo Stato appare incapace o impossibilitato a garantire protezione, ad esempio a causa delle gravi carenze del sistema statale e giuridico del Paese.

A tali previsioni di origine convenzionale e comunitaria, si aggiunge quanto già previsto nel nostro ordinamento e, precisamente, dall'art. 19 del d.lgs. 286/98.

L'art. 19 d.lgs. 286/98 prevede che *“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*.

Tale articolo sancisce il principio di non-refoulement¹, che – per opinione comune e consolidata – ha natura consuetudinaria.

Nel Parere Consultivo dell'UNHCR esplicitamente si afferma che il non refoulement deve essere considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario, dunque è vincolante anche per gli Stati non aderenti alla Convenzione e al Protocollo di New York del 1967.

Il non-refoulement non è affermato solo nella Convenzione di Ginevra del 1951, troviamo altri strumenti volti a garantirlo.

È espresso indirettamente all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950)²; all'art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)³, all'art. 1(3) della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)⁴.

Tutti questi strumenti, internazionali e regionali, hanno di fatto creato quella che viene definita **“protezione complementare”**, ovvero *“State's protection obligations arising from international legal instruments and custom that complement - or supplement - the 1951 Refugee Convention”* (Goodwin-Gill, McAdam 2007, p. 285).

L'ampliarsi delle garanzie del principio in argomento trovo riscontro nel PIDCP (Patto Internazionale sui diritti civili e politici) dove l'art.7 rappresenta una disposizione inderogabile, e pur se non è esplicitamente affermato l'obbligo di non-refoulement, il Comitato Diritti Umani ha interpretato questo articolo considerando implicito il divieto di respingere una persona verso un luogo in cui ci sia il rischio reale di violazione del presente articolo (Gill, McAdam 2007, p. 306). Infine troviamo la CEDU ove il principio di non-refoulement espresso dall'art. 3 della stessa è assoluto e ha una valenza nettamente più ampia rispetto a quello espresso dalla Convenzione di Ginevra in quanto *“opera in relazione a qualsiasi tipologia di rischio per l'incolumità psico-fisica dell'individuo nel Paese di destinazione [mentre] il divieto di refoulement sancito dall'art. 33 della*

¹ Art. 33(1): “Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo – un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.”.

² “Nessuno può essere sottoposto a tortura né pene o trattamenti inumani e degradanti.”, da ora in poi “CEDU”.

³ “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni, o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.”, da ora in poi “PIDCP”.

⁴ “Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.”, da ora in poi “CAT”.

Convenzione di Ginevra può essere invocato solamente in favore di una persona che soddisfi i requisiti generali di eleggibilità previsti dall'art. 1 della Convenzione stessa" (Saccucci 2011, p. 177).

La CEDU rappresenta uno strumento che consente di realizzare un ampliamento delle garanzie del principio in argomento e la sua giurisprudenza ha costruito un meccanismo di tutela nei confronti delle misure di allontanamento di una categoria specifica di persone: i non-nazionali.

Per indicare tale meccanismo di salvaguardia nei confronti di pratiche quali l'estradizione, l'espulsione e il respingimento è stato coniato, da parte dei giuristi Gérard Cohen-Jonathan e Frédéric Sudre, il termine protezione *par ricochet*, a seguito del caso Soering c. Royaume-Uni (Julien-Laferrière 2006, p. 141).

La protezione di riflesso permette, da un lato di estendere "materialmente" il campo di applicazione della CEDU, proteggendo diritti non espressamente dichiarati in essa; dall'altro estende "territorialmente" le garanzie della convenzione, tutelandone i diritti contro la violazione che potrebbe essere messa in opera da Stati non contraenti (Laferrière 2006, p. 141).

La giurisprudenza della Corte EDU ha dunque reso possibile che **l'obbligo di non refoulement** acquisisse una solida tutela all'interno del diritto europeo. Tale principio, in particolare, è stato collegato alla possibile violazione di alcuni articoli della CEDU.

La protezione relativa all'art. 3 CEDU diviene dunque assai più estesa di quella fornita dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, perché il divieto di allontanamento non si basa esclusivamente sul concetto di persecuzione: **in base alla Convenzione il principio di non-refoulement va applicato nei confronti di coloro che temono di essere perseguitati per razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico.**

La protezione di riflesso relativa all'art. 3 della CEDU, **permette che un individuo sia tutelato rispetto a misure di allontanamento dal territorio dello Stato contraente, se rischia di essere esposto, nel Paese di destinazione, a trattamenti inumani e degradanti.**

La Corte di Strasburgo per giurisprudenza consolidata definisce "inumano" quel trattamento inflitto con premeditazione, che dura per ore, causando lesioni corporali ed intense sofferenze fisiche o mentali.

Per "degradante" si intende invece quel trattamento che umilia e avvilita la persona, senza rispettare la sua dignità umana e addirittura diminuendola; un trattamento che suscita nella persona che lo subisce paura, angoscia, o inferiorità, distruggendo la sua resistenza morale e fisica⁵.

⁵ Affaire M.S.S.c. Belgique et Grèce, par. 220

Continuando l'analisi dell'utilizzo estensivo del concetto di trattamento inumano e degradante non si può non citare la sentenza Salah Sheekh c. Pays-Bas⁶, **dove viene considerata contraria all'art. 3 l'espulsione di un ricorrente facente parte, nel Paese di destinazione, di un gruppo esposto sistematicamente a maltrattamenti.**

La tendenza a comprendere diverse fattispecie all'interno della protezione di riflesso offerta dall'art. 3 è stata resa possibile dal carattere assoluto ed inderogabile del divieto qui vi espresso che è divenuto oramai una regola imperativa del diritto internazionale.

La protezione offerta dall'art. 3 va rivendicata con assolutezza in ogni caso di espulsione in cui l'individuo potrebbe incorrere nel rischio reale di trattamenti inumani e degradanti.

Il soggetto dovrà dunque essere protetto indipendentemente dalla sua posizione di pericolosità o indesiderabilità per lo Stato in questione.

La protezione *par ricochet* è stata espressa in merito alla violazione dell'art. 2 della CEDU: **diritto alla vita.**

Di particolare rilievo risulta anche la giurisprudenza che riconosce la protezione *par ricochet* a tutela dell'inosservanza dell'art. 8, garante del rispetto della vita privata e familiare, definito dalla Corte di Strasburgo come *"the right to establish and develop relationships with other human beings and the outside world and can sometimes embrace aspects of an individual's social identity, it must be accepted that the totality of social ties between settled migrants and the community in which they are living constitutes part of the concept of 'private life'"*⁷.

Le condizioni sociali del paese di provenienza del ricorrente

Le fonti principali riportano che il paese di provenienza del ricorrente rappresenta gravi profili di criticità sociale ed economica.

1. Si apprende dal sito <http://www.refworld.org/country,,,ALB,,5a99395ba,0.html>

1. **ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS.** *In September, 20 children's NGOs protested against the abolition of the Labour and Social Welfare Ministry, which threatened to put social services at risk. The Ministry of Urban Development reconstructed 300 Roma and Egyptian houses, and improved sanitation. However, most Roma lacked clean water and many were at risk of forced evictions.*

Si apprende dal sito <http://www.refworld.org/country,,,ALB,,5b20ddafa,0.html>

1. *Hundreds of protesters have burned tires and blocked four main highways in Albania to demand that the authorities scrap new tolls on the main road linking Albania with Kosovo. The two-hour*

⁶ Affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas, requête n. 1948/04, sentenza del 23 maggio 2007

⁷ Case of Omojudi v. United Kingdom, application n. 1820/08, sentenza del 24/02/2010

protest on April 5 followed the torching of toll booths on the highway on March 31 by demonstrators angered by the imposition of fees for the first time to use the road. Twenty-three people were arrested after clashes with police over the weekend that left some policemen injured, and 11 of the protesters were jailed by an Albanian court on April 4. Albanian opposition leaders have seized on anger over the road tolls to launch what they call a wave of civil disobedience. They are now calling on Albanians to refuse to pay several kinds of taxes, contending that the government collects them to enrich its cronies. The government says the tolls are necessary to pay for modernization, including the widening of two bridges, of the highway winding through difficult mountainous terrain. The project is a priority for Tirana, as the highway is the main overland artery between Albania and Kosovo, a mainly ethnic Albanian country. The two states have close cultural, political, and commercial ties. Albanian Prime Minister Edi Rama used a video link with town councillors in Kukës, near the border with Kosovo, on April 5 to apologize to residents for not providing information in advance about the tolls. He said frequent road users would qualify for discounts. The new tolls are part of a 30-year concession granted by Rama's government to manage and repair the highway. Workers have cleared the debris from the weekend violence, and Rama said the upgrading of the highway to Kosovo would be completed by the end of this year. Based on reporting by AP and Reuters

Si appende dal sito <http://www.refworld.org/country/,,ALB,,5978ae394,0.html>

1. 'Albania, a formerly closed, centrally-planned state, is a developing country with a modern open-market economy. Albania managed to weather the first waves of the global financial crisis but, more recently, the negative effects of the crisis have caused a significant economic slowdown. Close trade, remittance, and banking sector ties with Greece and Italy make Albania vulnerable to spillover effects of debt crises and weak growth in the euro zone. 'Remittances, a significant catalyst for economic growth, declined from 12- 15% of GDP before the 2008 financial crisis to 5.7% of GDP in 2014, mostly from Albanians residing in Greece and Italy. The agricultural sector, which accounts for almost half of employment but only about one-fifth of GDP, is limited primarily to small family operations and subsistence farming, because of a lack of modern equipment, unclear property rights, and the prevalence of small, inefficient plots of land. Complex tax codes and licensing requirements, a weak judicial system, endemic corruption, poor enforcement of contracts and property issues, and antiquated infrastructure contribute to Albania's poor business environment making attracting foreign investment difficult.'
2. The Heritage Foundation 2017 Albania Country Profile noted Albania's: '[...] transition to a more open and flexible economic system has been facilitated by substantial restructuring over the past decade. The country has made considerable progress in income growth and poverty reduction. A

competitive trade regime supported by a relatively efficient regulatory framework has encouraged the development of a growing entrepreneurial sector. 'Albania continues on a path of gradual economic recovery, confronting challenging external conditions, but more reform is needed to ensure the growth of economic freedom and encourage vibrant economic development. The judicial system remains inefficient and vulnerable to political interference, and corruption is still perceived as widespread. Expansionary government spending has led to budget deficits and growing public debt in recent years, but the deficits have been narrowing

3. *'The fight against corruption is at the core of the justice reform package passed in 2016. The laws on vetting and "organization and functioning of the institutions specialized in fighting corruption and organized crime" (commonly called the Special Prosecution against Corruption, or SPAK) are the primary new mechanisms against economic and political corruption as well as the influence of organized crime in the judiciary and beyond. The vetting law is aimed at cleansing the justice system through a detailed examination of the assets, professionalism, and possible ties with organized crime of all judges, prosecutors, and candidates for posts in the new judicial system.*
4. *The European Commission 2016 Albania report noted: '...corruption remains prevalent in many areas and continues to be a serious problem. '...Since 2010 there has been a positive trend in the number of investigations, prosecutions and convictions in the fight against corruption involving junior or middle-ranking officials, even though the track record remains low overall, especially regarding corruption cases involving highlevel officials. 'Poor inter-institutional cooperation and exchange of information continued to hamper proactive investigation and effective prosecution of corruption. Financial investigations resulting in the confiscation of assets were very low. Penalties imposed in corruption cases.*

Si apprende dal sito

2. *Labor laws prohibit employment discrimination because of race, skin color, gender, age, physical or mental disability, political beliefs, language, nationality, religion, family, living with HIV/AIDS, and social origin. Discrimination in employment and occupation occurred with respect to gender, disability, sexual orientation and gender identity, nationality, and ethnicity.*
3. *The national minimum wage was 22,000 leks (\$176) per month. By comparison the national poverty threshold in 2013 was 6,874 leks (\$55) per month. The law requires equal pay for equal work. The State Inspectorate for Labor and Social Services is responsible for enforcing the minimum wage. The inspectorate reported it had 113 inspectors, up from 110 in 2015. While the law establishes a 40-hour workweek, individual or collective agreements typically set the actual workweek. The law provides for paid annual holidays, but only employees in the formal labor market had rights to paid holidays. Many persons in the private sector worked six days a week. The*

law requires payment of overtime and rest periods, but employers did not always observe these provisions. The law provides for premium pay for overtime. The government had no standards for a minimum number of rest periods per week and rarely enforced laws related to maximum work hours, limits on overtime, or premium pay for overtime, especially in the private sector. These laws did not apply to workers in the informal sector, such as domestic employees and migrant workers.

4. The SILSS is responsible for enforcing occupational health and safety standards and regulations. Enforcement was lacking overall. Workplace conditions in the manufacturing, construction, and mining sectors frequently were poor and, in some cases, dangerous. Resources and inspections were not adequate, and penalties of up to 50 times the monthly minimum wage of 1.1 million leks (\$8,700) often did not deter violations, as law enforcement agencies lacked the tools to enforce collection and consequently rarely charged violators. There were no government programs to provide social protection for workers in the informal economy. Violations of wage and occupational-safety standards occurred most frequently in the textile, footwear, construction, and mining industries. Workers often could not remove themselves from situations that endangered their health or safety without jeopardizing their employment. Employers did not effectively protect employees in this situation.

A tali informazioni vanno aggiunti una serie di **elementi "oggettivi"** afferenti al paese di origine del richiedente stesso:

1. **le condizioni sociali del paese di provenienza del ricorrente.** Il sistema sociale dell'Albania si fonda un su sistema impregnato sulla discriminazione e della diseguaglianza sociale a fronte di un comportamento inerte da parte dell'autorità statale⁸.
2. **le condizioni economiche del paese di provenienza del richiedente:** le fonti più accreditate indicano che la regione di appartenenza del ricorrente è caratterizzata da gravi ed oggettive difficoltà economiche, di diffusa povertà e di limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai più elementari diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla alimentazione.

Nel dettaglio, i dati raccolti nell'anno 2016 dal Fondo Monetario Internazionale sul prodotto interno lordo (PIL) PPA pro capite in ALBANIA sono allarmanti, con

⁸In questo senso

<https://exit.al/it/2017/10/rcc-barometro-dei-balceni-la-corruzione-e-la-poverta-sono-la-regola-in-albania/>

<http://www.eastjournal.net/archives/56624>

<http://www.limesonline.com/cartaceo/crimine-e-stato-in-albania>

riferimento ai quali è possibile effettuare il download al sito [https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_PIL_\(PPA\)_pro_capite](https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_PIL_(PPA)_pro_capite).

Con un PIL pro capite di 12.472,00 \$ rispetto ad un PIL pro capite che in Italia è di 35.131,00 \$ l'Albania è uno dei paesi più poveri del mondo, nell'ambito di una lista di 187 Paesi.

3. Gran parte della sua economia è dunque finanziata da aiuti internazionali. L'elevatissimo tasso di disoccupazione causa un altrettanto notevole fenomeno di emigrazione. La povertà è diffusa, pervasiva e prevalentemente rurale. Il salario medio è di Euro 315,00 al mese⁹.
4. Il Paese di provenienza del ricorrente soffre ancora di numerose criticità: disoccupazione elevata (14 %), popolazione al di sotto della soglia di povertà (14,2%), un settore economico "informale" (sommerso) molto ampio, corruzione, violazione della proprietà intellettuale, inaffidabilità di alcuni operatori economici locali, lentezza della giustizia¹⁰.

CONCLUSIONI

Con riferimento alla protezione sussidiaria, il provvedimento amministrativo è motivato "..... Si ricorda che costituisce **TRATTAMENTO DEGRADANTE** quello che "umilia o sminuisce un individuo, rivelando una mancanza di rispetto per la sua dignità, ovvero ledendo quest'ultima, generando sentimenti di paura, angoscia o inferiorità", mentre sostanzia **TRATTAMENTO INUMANO** quello che "provoca intenzionalmente danni fisici concreti o sofferenze mentali o fisiche di particolare intensità". Tale orientamento trova riscontro in un recente provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Forlì (reperibile sul sito <http://www.emiliaromagnaimmigrazione.it/provvedimenti-della-commissione-territoriale-per-il-riconoscimento-della-protezione-internazionale/>) dove testualmente "...atteso che la situazione esposta dalla richiedente sull'insicurezza economica e politica che sta caratterizzando...è colpisce in maniera importante la popolazione locale - con gravi conseguenze sulla qualità della vita, tra cui difficoltà a reperire generi alimentari e farmaci, ad accedere all'istruzione ed al lavoro nonché ripercussioni sul funzionamento del sistema sanitario nazionale e sulla situazione generale della sicurezza per la popolazione - in quanto sistematica e protratta nel tempo, appare suscettibile di essere qualificata come trattamento inumano e degradante, comportando l'impossibilità di vedere adeguatamente tutelati diritti fondamentali quali quello alla salute e alla vita in generale...".

⁹<http://www.limesonline.com/cartaceo/crimine-e-stato-in-albania>

¹⁰<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html>

Nel caso di specie, il richiedente si trova ad essere integrato da un punto di vista **sociale** (rispetto delle regole sociali e giuridiche), **linguistico** (parla e comprende correttamente la lingua italiana) e **lavorativa** (svolge attività lavorativa subordinata in modo continuativo e stabile traendo dalla stessa la propria unica fonte di reddito per il proprio sostentamento).

D'altro, il paese di provenienza del ricorrente è caratterizzato da enormi criticità sia sotto l'aspetto sociale che lavorativo ed economico.

In questo quadro, sussiste una attività inerte dello Stato nel predisporre attività di tutela ed assistenza dei propri cittadini.

Se dovesse essere rimpatriato, sarebbe inserito in un contesto sociale, lavorativo ed economico che, non prevedendo alcuna forma di tutela ed assistenza (a fronte del citato percorso di integrazione compiuto in Italia), determinerebbe un trattamento degradante, inteso come mancanza di rispetto per la sua dignità (mentre in Italia aveva intrapreso un percorso di autodeterminazione ed indipendenza economica), generando nel ricorrente sentimenti di paura, angoscia ed inferiorità a causa dell'avvenuta interruzione del percorso di autodeterminazione ed indipendenza economica perseguito in Italia e dell'impossibilità oggettiva di recuperarlo nel paese di origine.

In ragione di quanto argomentato si chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

**il Sig. (cognome) (nome), nato il , in ALBANIA, C.F. , rappresentato, difeso ed
elettivamente domiciliato *ut supra***

CHIEDE

All'mo Tribunale di , nella persona del giudice unico designando, di voler fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto congruo termine per sua costituzione nonché per la notifica

a cura della cancelleria

al **MINISTERO DELL'INTERNO** ed alla **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**, per ivi sentir accogliere le su indicate

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere il presente ricorso e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e per l'effetto:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito

A)per l'annullamento del provvedimento amministrativo n. notificato il ed emesso il con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di ha disposto il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente e relativa alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, quantomeno nella forma della sussidiaria ovvero umanitaria.

B)accertare e dichiarare in capo al ricorrente la protezione sussidiaria.

In via istruttoria:

I-Ammettersi interrogatorio libero del ricorrente;

In via istruttoria, si produce la seguente documentazione:

- 1) provvedimento di diniego e notifica

Ai fini di legge si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato di talchè il C.U. da pagare è di Euro 98,00.

Con Osservanza,

Il difensore